

2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall'Eurosistema su tutti gli strumenti di debito di tale sorta.

Articolo 5

Ammissione di garanzie con valutazione del merito di credito pari e superiore a «BBB-» quali garanzie idonee

1. Il requisito minimo applicato dall'Eurosistema per valutare lo standard di credito delle attività idonee come garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema è una valutazione del merito di credito equivalente a «BBB-». Tale modifica del requisito della valutazione credito si applica sia alle attività negoziabili che alle attività non negoziabili, ad eccezione dei titoli garantiti da attività, descritti nella Sezione 6.3 delle Caratteristiche generali, per i quali il requisito di un elevato standard di credito rimane immutato.

2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 5 % è imposto dall'Eurosistema su tutte le attività idonee con una valutazione del merito di credito inferiore a «A-».

Articolo 6

Ammissione quali garanzie idonee delle attività subordinate coperte da adeguate garanzie

1. Il requisito di non subordinazione relativo all'idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, come descritte nella Sezione 6.2.1 delle Caratteristiche generali, non si applica quando un garante finanziariamente solido presti una garanzia incondizionata ed irrevocabile, esigibile a prima richiesta su tali attività, così come successivamente definito nella Sezione 6.3.2 delle Caratteristiche generali.

2. Uno scarto di garanzia aggiuntivo del 10 % è imposto dall'Eurosistema su tutte tali attività con un'ulteriore diminuzione della valutazione del 5 % nel caso di valutazione teorica.

Articolo 7

Ammissione di depositi a tempo determinato quali garanzie idonee

I depositi a tempo determinato descritti nella Sezione 3.5 delle Caratteristiche generali da parte delle controparti idonee sono idonei quali garanzia per tutte le operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema.

Articolo 8

Ulteriori misure di attuazione

Il Consiglio direttivo ha delegato al Comitato esecutivo il compito di prendere ulteriori decisioni che siano necessarie per l'attuazione della propria decisione del 15 ottobre 2008.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 25 ottobre 2008. Gli articoli 2 e 3 si applicano a partire dal 14 novembre 2008.
2. Il presente regolamento si applica fino al 30 novembre 2008.
3. Il presente regolamento è pubblicato senza ritardo sul sito Internet della BCE.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 23 ottobre 2008.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET